

Civile Sent. Sez. L Num. 28874 Anno 2017

Presidente: D'ANTONIO ENRICA

Relatore: BERRINO UMBERTO

Data pubblicazione: 01/12/2017

**SENTENZA**

sul ricorso 2157-2012 proposto da:

**[REDACTED]** **[REDACTED]** **[REDACTED]** **[REDACTED]** **[REDACTED]** **[REDACTED]**,  
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195,  
presso lo studio dell'avvocato **[REDACTED]** **[REDACTED]**,  
rappresentato e difeso dall'avvocato **[REDACTED]** **[REDACTED]**,  
giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

2017

*contro*

2539

**[REDACTED]** **[REDACTED]** **[REDACTED]** **[REDACTED]**, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata  
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 19, presso lo studio

dell'avvocato [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], che la  
rappresenta e difende unitamente all'avvocato [REDACTED]  
[REDACTED], giusta delega in atti;

- *controricorrente* -

*nonchè contro*

FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED];

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 4756/2011 della CORTE D'APPELLO  
di NAPOLI, depositata il 09/09/2011 R.G.N. 3618/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO  
BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso  
per l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED];



### Fatti di causa

Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, accogliendo la domanda di ~~De~~  
~~Luigi Ficarola~~, ex dipendente del Banco di Napoli, già iscritto al regime di previdenza complementare aziendale in vigore fino al 1990, dichiarò il diritto del medesimo al riscatto o al trasferimento della posizione previdenziale relativa al regime integrativo ai sensi dell'art. 10 del D.Lvo n. 124/2003, con conseguente condanna del Fondo di Previdenza complementare ~~per il~~  
~~personale del Banco di Napoli~~ della società ~~Sanpaolo IMI~~ s.p.a. all'esecuzione dei relativi adempimenti.

Con sentenza del 22.6 - 9.9.2011, la Corte d'appello di Napoli, accogliendo l'impugnazione del predetto Fondo di previdenza e della società bancaria Intesa Sanpaolo s.p.a. (quale incorporante la società Sanpaolo IMI s.p.a.), ha riformato la gravata decisione di cui sopra ed ha, di conseguenza, rigettato la domanda del De Bustis Ficarola.

La Corte di merito ha ritenuto che la natura solidaristica dei Fondi a ripartizione e l'impossibilità di individuare posizioni singole formatesi attraverso il graduale accumulo dei contributi non consentivano l'accoglimento della domanda nei confronti del Fondo di Previdenza. La Corte partenopea ha, inoltre, dichiarato la nullità della impugnata sentenza nei confronti della società Intesa Sanpaolo s.p.a., posto che il primo giudice aveva rilevato il difetto di legittimazione passiva della società Sanpaolo IMI s.p.a. (società incorporante il Banco di Napoli), ma erroneamente il medesimo giudicante aveva condannato quest'ultima nel dispositivo.

Per la cassazione della sentenza ricorre De Bustis Ficarola Luigi con due motivi.

Resistono con controricorso la società Intesa Sanpaolo s.p.a. ed il Fondo Pensione Complementare ~~per il personale del Banco di Napoli~~.

Le parti depositano memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

### Ragioni della decisione

1. Col primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2116, 2117 e 2123 cod. civ., nonché degli artt. 10, 11 e 18 del D.lgs. n. 124/93 e dell'art. 12 delle Preleggi, oltre che l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, dolendosi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



della decisione della Corte territoriale di ritenere che la norma di cui al citato art. 10 del d.lgs. n. 124/93, che disciplina il riscatto o il trasferimento ad altro fondo chiuso od aperto, non sarebbe applicabile ai fondi preesistenti a prestazione definita, cosiddetta a "capitalizzazione collettiva", nei quali l'ammontare delle contribuzioni non è suddiviso in conti individuali riferiti ai singoli iscritti. In pratica, il ricorrente si duole del fatto che la Corte di merito, nell'intento di escludere l'applicazione del principio della portabilità delle posizioni previdenziali nei fondi privi di una suddivisione in conti individuali, finisce col negare la principale finalità della previdenza complementare, che è quella di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale, e col disconoscere il concetto di posizione individuale quale sommatoria delle contribuzioni del datore di lavoro e del lavoratore di cui all'art. 8 del d.lgs n. 124/93.

2. Col secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2116, 2117 e 2123 cod. civ., nonché degli artt. 10, 11 e 18 del D.lgs. n. 124/93, degli artt. 36 e 38, commi 2 e 5, della Costituzione, oltre che l'omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Ritiene il ricorrente che la motivazione della sentenza è carente nella parte in cui accenna alla natura solidaristica dei fondi a ripartizione, caratteristica che se può legittimare un differente potere di conformazione delle posizioni previdenziali oggetto di portabilità da parte degli organi statuari nel quadro della facoltà concessa dall'art. 10, comma 1, del D.lgs. n. 124/93, non può invece autorizzare l'assoluta negazione del principio sancito dalla norma. Quindi, secondo il ricorrente, la solidarietà propria dei fondi a ripartizione collettivi si giustifica nel momento in cui l'iscritto, le cui contribuzioni sono state in parte destinate al finanziamento dei pensionati, potrà all'atto del pensionamento beneficiare di una solidarietà passiva, ma si trasforma in iniqua qualora l'iscritto esca dal circuito solidaristico senza poter conseguire alcun beneficio previdenziale in quanto, come più volte ribadito dal Giudice delle leggi, il principio solidaristico deve in ogni caso essere correlato al principio di proporzionalità e di sinallagmaticità contribuzione/pensione che rimane preminente in qualsiasi sistema previdenziale.

3. Osserva la Corte che per ragioni di connessione i due motivi possono essere



trattati congiuntamente.

Va, anzitutto, ricordato che il d.lgs. n. 124 del 21.4.1993 prevedeva all'art. 10, comma 1, che ove fossero venuti meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione avrebbe dovuto consentire le seguenti opzioni: a) trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore accedeva in relazione alla nuova attività; b) trasferimento ad uno dei fondi di cui all'art. 9 (fondi pensione aperti); c) riscatto della posizione individuale.

x Orbene, i dubbi sulla possibilità di riscatto dei contributi in tema di previdenza complementare trovarono un avallo in alcune decisioni di questa Corte (Cass. sez. lav. n. 18266 del 30.7.2013 e n. 4369 del 23.2.2010) nelle quali si fece rilevare che il diritto al riscatto delle quote, previsto dall'art. 10, lett. c), del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (in alternativa al trasferimento del capitale accumulato ad altro fondo chiuso o al trasferimento ad un fondo aperto) in favore degli iscritti a fondi preesistenti che avessero cessato il rapporto senza maturazione del diritto a pensione in epoca successiva all'entrata in vigore della legge, (non) trovava applicazione in riferimento a forme di previdenza integrativa basate su un sistema a ripartizione (nel senso che la misura della prestazione erogata non è calcolata in rapporto con l'insieme dei contributi versati nel tempo dal singolo lavoratore o per suo conto), non essendo nelle stesse configurabili posizioni individuali soggette a capitalizzazione, e non essendo detta disposizione inclusa tra quelle per le quali l'art. 18 del d.lgs. cit. prevede precisi termini di adeguamento nei confronti dei fondi preesistenti, ai quali era pertanto demandato il compito di riorganizzarsi secondo il principio della capitalizzazione anche attraverso adeguamenti statutari, tenendo conto delle proprie caratteristiche strutturali.

4. Si era, tuttavia, registrata una pronuncia di segno opposto (v. Cass. sez. lav. n. 7161 del 21.3.2013) in base alla quale si ritenne che dovevano considerarsi ammessi il riscatto o, in alternativa, la portabilità della posizione previdenziale, ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (applicabile "ratione temporis"), da un fondo cd. "a prestazione definita" - preesistente alla riforma della previdenza complementare introdotta con il d.lgs. 124 del 1993 e che si avvaleva, ai fini della determinazione delle risorse necessarie, del

1 copia

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



meccanismo della ripartizione - ad un fondo a capitalizzazione individuale, posto che anche nell'ambito dei fondi a ripartizione era enucleabile e quantificabile una posizione individuale, secondo le metodologie di calcolo elaborate dalla statistica e dalla matematica attuariale.

5. Da ultimo le Sezioni unite di questa Corte hanno risolto il predetto contrasto (Cass. Sez. Un. n. 477 del 14.1.2015) statuendo che "in tema di previdenza complementare, l'art. 10 del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, nel consentire la portabilità della posizione individuale, ossia del trasferimento dei contributi maturati da un dipendente, cessato prima di aver conseguito il diritto alla pensione complementare, verso un fondo cui il medesimo acceda in relazione ad una nuova attività, si applica anche ai fondi pensionistici preesistenti all'entrata in vigore (15 novembre 1992) della legge (delega) 23 ottobre 1992, n. 421, indipendentemente dalle loro caratteristiche strutturali e, quindi, non solo ai fondi a capitalizzazione individuale, ma anche a quelli a ripartizione o a capitalizzazione collettiva, trattandosi di soluzione coerente non solo con il dato letterale della norma, per l'assenza di espressioni idonee a fondare una differenziazione di trattamento, ma anche con la "ratio" dell'intervento, inteso ad assicurare, in conformità ai principi della legge delega, "i più elevati livelli di copertura previdenziale".

6. In tale sentenza si è spiegato, in sintesi, quanto segue:- I sistemi si distinguono in relazione alla determinazione delle prestazioni pensionistiche, ripartendosi tra sistemi a prestazione definita e a contribuzione definita: nei primi (prestazione definita) la prestazione finale è fissa, mentre la contribuzione varia in ragione di calcoli demografici ed attuariali, che in proiezione futura determinano l'ammontare delle contribuzioni. Nei secondi (contribuzione definita) le contribuzioni da versare sono fisse mentre varia la prestazione finale che dipende dalla gestione finanziaria del fondo. Le riforme del '92 e del '95 hanno spostato il sistema pensionistico italiano, nel suo complesso, verso meccanismi a capitalizzazione. Tendenzialmente la pensione si forma in base alla contribuzione versata nel corso della vita lavorativa. La previdenza integrativa prima della riforma del '92-93 era in larga parte basata su fondi a ripartizione ed a prestazione definita. La riforma del '92 indirizzò anche il sistema della previdenza complementare verso modalità a



capitalizzazione. Un ulteriore tratto caratterizzante di questo intervento sulla previdenza complementare fu l'affermazione del diritto alla portabilità della posizione previdenziale complementare da un fondo ad un'altro. L'art. 10, del decreto legislativo del '93 introdusse tale diritto (solo) per i lavoratori che a causa del venir meno del rapporto di lavoro avessero perso la possibilità di essere iscritti al fondo, senza aver ancora maturato il diritto alla pensione (c.d. portabilità occasionata). Interventi normativi successivi (L. n. 335 del 1995, D.Lgs. n. 47 del 2000) ampliarono tale possibilità riconoscendo la "facoltà" del lavoratore di chiedere il riscatto o il trasferimento da un fondo ad un altro a prescindere dal verificarsi di quella specifica occasione, ma semplicemente in presenza di un numero minimo di anni di adesione al fondo di provenienza, progressivamente ridotto dalle varie norme susseguitesi nel tempo (portabilità volontaria). Una riforma organica del sistema della previdenza complementare fa realizzata con il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, che all'art. 14 disciplinò la materia della portabilità e riscattabilità dettando regole specifiche per la portabilità occasionata e per la portabilità volontaria. Nell'ipotesi di portabilità occasionata è previsto "il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività" (secondo comma, lett. a). Gli statuti possono stabilire le "modalità di esercizio" di tale diritto alla "portabilità delle posizioni individuali e della contribuzione" (primo comma), ma non possono comprimerlo. Il comma 6, disciplina la portabilità volontaria, sancendo che gli statuti devono consentire all'aderente di esercitare la "facoltà" di "trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica" alla sola condizione che siano decorsi due anni dalla data di adesione al fondo. La norma specifica che gli statuti devono prevedere tale facoltà "esplicitamente", che "non possono contenere clausole che risultino, anche in fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità dell'intera posizione individuale" e che non possono prevedere "costi" che disincentivino la portabilità. Il comma successivo prevede esenzioni fiscali per garantire la portabilità. La giurisprudenza, anche di legittimità, si è divisa nella interpretazione di queste normative.

7. Il punto di dissenso è l'applicabilità delle previsione dettata dal D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 10, ai fondi a ripartizione, o a capitalizzazione collettiva,



ed a prestazione definita (si trattava di casi in cui la normativa applicabile era ancora quella del 1992-93). È fuori discussione che larga parte dei fondi preesistenti alla riforma fosse a ripartizione o a capitalizzazione collettiva. Di conseguenza quando il legislatore intervenne nel 1992-93, introducendo il principio della portabilità in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione ai fondi, aveva presente che la nuova disciplina avrebbe impattato per lungo tempo ed in larga maggioranza su questo tipo di fondi. Pur necessariamente consapevole di ciò, non li escluse dall'immediata applicazione della nuova disciplina sulla riscattabilità e portabilità, ne' operò distinzioni di sorta tra forme di previdenza complementare nel dettare la relativa normativa. Il D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 10, infatti, fa riferimento ai concetti omnicomprensivi di "forma pensionistica complementare" e di "fondi pensioni" senza operare distinzione alcuna. La distinzione che il legislatore non ha formulato è stata introdotta in alcune sentenze basandosi sul dato che la lett. c), nel prevedere la possibilità di riscatto, usa l'espressione "riscatto della posizione individuale".

8. Si è ritenuto che nei fondi a ripartizione o a capitalizzazione collettiva manchi una posizione individuale e che pertanto il riscatto sia possibile solo nei fondi a capitalizzazione individuale. Il concetto, con ulteriore passaggio, è stato poi esteso anche alle ipotesi del trasferimento da un fondo ad un altro previste dalle lett. a) e b). In alcune declinazioni di questa tesi si aggiunge un'argomentazione di ordine sistematico, assumendo che nei fondi a ripartizione o a capitalizzazione collettiva sarebbe impossibile enucleare una posizione individuale, vi sarebbe incompatibilità ontologica tra portabilità e sistemi a ripartizione o capitalizzazione collettiva. Entrambe le argomentazioni non sono condivisibili. L'argomento letterale confonde il concetto di "posizione previdenziale individuale" con quello di "conto individuale". La "posizione previdenziale" individuale, come ha ben spiegato Cass. 17567/2002 è "ciò che risulta dai finanziamenti indicati nel precedente art. 8 del medesimo decreto legislativo, e cioè sia del lavoratore che del datore di lavoro". Essa rappresenta il valore che, tenuto conto delle caratteristiche e della specifica disciplina di ciascuna forma pensionistica, il singolo iscritto ha maturato nel programma previdenziale, valore che è determinabile in relazione alla durata del periodo di iscrizione dell'interessato e dell'apporto contributivo. Il "conto" individuale è

is



invece concetto attinente alla modalità di gestione del patrimonio del fondo. È una tecnica, tra le varie possibili, per la raccolta, contabilizzazione e gestione delle risorse del fondo. Si tratta pertanto non solo di forme lessicali diverse (posizione, conto), ma di concetti distinti, attinenti a categorie concettuali non omogenee. Diversità di cui il legislatore mostra di essere consapevole laddove, nel dettare la disciplina fiscale (art. 14-quater del medesimo decreto) utilizza il concetto di conto individuale del dipendente e mostra di aver ben presente la sua funzione tutta interna alla gestione del fondo.

9. Una specifica disciplina transitoria per le forme preesistenti a ripartizione viene poi prevista nelle norme finali (art. 18, commi 8 bis, ter, quater) con le quali il legislatore si è preoccupato di prevedere specifici correttivi idonei a contenere gli effetti negativi che i nuovi principi avrebbero potuto determinare sull'equilibrio gestionale dei fondi a ripartizione. Anche da ciò si desume che se invece nel sancire il principio della portabilità non ha operato differenziazioni e se la disciplina transitoria non solo non include l'art. 10, ma non prevede correttivi o una disciplina speciale differenziata sul riscatto e la portabilità dei fondi a ripartizione preesistenti ciò vuoi dire che il legislatore ha voluto enunciare la portabilità come principio generale al quale avrebbero dovuto adeguarsi tutti i fondi, quali che fossero le loro caratteristiche strutturali e quale che fosse l'epoca della loro costituzione. Anche l'argomento di ordine sistematico non è convincente. Si assume l'impossibilità tecnica di enucleare posizioni individuali nei fondi a ripartizione o a capitalizzazione collettiva per una sorta di incompatibilità ontologica tra principio di portabilità e fondi a ripartizione. In queste ipotesi vi è indubbiamente una difficoltà di enucleazione della posizione previdenziale individuale, ma non può parlarsi di impossibilità o di incompatibilità. L'operazione, come si è messo in rilievo in precedenti decisioni di questa Corte pienamente condivisibili (in particolare Cass. 7161 del 2013), è tecnicamente possibile con l'applicazione di regole e metodi delle specializzazioni matematiche che si occupano dei problemi del settore assicurativo - previdenziale. La posizione previdenziale, anche se non determinata, è determinabile.

10. Né i termini della questione, come risolta con la summenzionata sentenza n. 477/2015 delle Sezioni Unite di questa Corte, possono essere mutati per



10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
640  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
649  
650  
651  
652  
653  
654  
655  
656  
657  
658  
659  
660  
661  
662  
663  
664  
665  
666  
667  
668  
669  
670  
671  
672  
673  
674  
675  
676  
677  
678  
679  
680  
681  
682  
683  
684  
685  
686  
687  
688  
689  
690  
691  
692  
693  
694  
695  
696  
697  
698  
699  
700  
701  
702  
703  
704  
705  
706  
707  
708  
709  
710  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
717  
718  
719  
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728  
729  
730  
731  
732  
733  
734  
735  
736  
737  
738  
739  
740  
741  
742  
743  
744  
745  
746  
747  
748  
749  
750  
751  
752  
753  
754  
755  
756  
757  
758  
759  
760  
761  
762  
763  
764  
765  
766  
767  
768  
769  
770  
771  
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779  
780  
781  
782  
783  
784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  
799  
800  
801  
802  
803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816  
817  
818  
819  
820  
821  
822  
823  
824  
825  
826  
827  
828  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838  
839  
840  
841  
842  
843  
844  
845  
846  
847  
848  
849  
850  
851  
852  
853  
854  
855  
856  
857  
858  
859  
860  
861  
862  
863  
864  
865  
866  
867  
868  
869  
870  
871  
872  
873  
874  
875  
876  
877  
878  
879  
880  
881  
882  
883  
884  
885  
886  
887  
888  
889  
890  
891  
892  
893  
894  
895  
896  
897  
898  
899  
900  
901  
902  
903  
904  
905  
906  
907  
908  
909  
910  
911  
912  
913  
914  
915  
916  
917  
918  
919  
920  
921  
922  
923  
924  
925  
926  
927  
928  
929  
930  
931  
932  
933  
934  
935  
936  
937  
938  
939  
940  
941  
942  
943  
944  
945  
946  
947  
948  
949  
950  
951  
952  
953  
954  
955  
956  
957  
958  
959  
960  
961  
962  
963  
964  
965  
966  
967  
968  
969  
970  
971  
972  
973  
974  
975  
976  
977  
978  
979  
980  
981  
982  
983  
984  
985  
986  
987  
988  
989  
990  
991  
992  
993  
994  
995  
996  
997  
998  
999  
1000

Effetto del richiamo operato nella memoria dalla società Intesa Sanpaolo s.p.a. alla sentenza n. 4684 del 9.3.2015 delle stesse Sezioni Unite, posto che in quest'ultima decisione si è risolto il diverso problema, per il periodo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, dell'inclusione o meno dei versamenti eseguiti dal datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare nella base di calcolo delle indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, pervenendosi alla conclusione che non vi rientrano data la loro natura previdenziale, non retributiva.

11. Pertanto, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 477 del 2015, il presente ricorso è fondato e, per tale ragione, lo stesso va accolto, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e con rinvio della causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione che, nel riesaminare nel merito la domanda, si atterrà ai principi sopra espressi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 7 giugno 2017

Il Consigliere estensore

Dr. Umberto Berrino

Il Presidente

Dr.ssa Enrica D'Antonio